

TRADEMARK ASSIGNMENT

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.1

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT		
NATURE OF CONVEYANCE:	Corporate Conversion		
CONVEYING PARTY DATA			
Name	Formerly	Execution Date	Entity Type
UNICOMPANY S.R.L.		07/25/2008	LIMITED LIABILITY COMPANY: ITALY
RECEIVING PARTY DATA			
Name:	UNICOMPANY S.P.A.		
Street Address:	Via Pontina Vecchia km. 33,600		
City:	00040 Ardea (Rome)		
State/Country:	ITALY		
Entity Type:	CORPORATION: ITALY		
PROPERTY NUMBERS Total: 1			
Property Type	Number	Word Mark	
Registration Number:	2729837	ARTEGO	
CORRESPONDENCE DATA			
Fax Number:	(212)813-5901		
	<i>Correspondence will be sent via US Mail when the fax attempt is unsuccessful.</i>		
Phone:	212-813-5900		
Email:	anicolescu@fzlz.com		
Correspondent Name:	SUSAN UPTON DOUGLASS		
Address Line 1:	FROSS ZELNICK LEHRMAN & ZISSU, P.C.		
Address Line 2:	866 UNITED NATIONS PLAZA		
Address Line 4:	NEW YORK, NEW YORK 10017		
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	UNCO 0814162		
DOMESTIC REPRESENTATIVE			
Name:			
Address Line 1:			
Address Line 2:			

CH \$40.00 2729837

Address Line 3:

Address Line 4:

NAME OF SUBMITTER:

Susan Upton Douglass

Signature:

/anca nicolescu/

Date:

02/20/2009

Total Attachments: 19

source=Corporate Conversion documents (F0420583)#page1.tif
source=Corporate Conversion documents (F0420583)#page2.tif
source=Corporate Conversion documents (F0420583)#page3.tif
source=Corporate Conversion documents (F0420583)#page4.tif
source=Corporate Conversion documents (F0420583)#page5.tif
source=Corporate Conversion documents (F0420583)#page6.tif
source=Corporate Conversion documents (F0420583)#page7.tif
source=Corporate Conversion documents (F0420583)#page8.tif
source=Corporate Conversion documents (F0420583)#page9.tif
source=Corporate Conversion documents (F0420583)#page10.tif
source=Corporate Conversion documents (F0420583)#page11.tif
source=Corporate Conversion documents (F0420583)#page12.tif
source=Corporate Conversion documents (F0420583)#page13.tif
source=Corporate Conversion documents (F0420583)#page14.tif
source=Corporate Conversion documents (F0420583)#page15.tif
source=Corporate Conversion documents (F0420583)#page16.tif
source=Corporate Conversion documents (F0420583)#page17.tif
source=Corporate Conversion documents (F0420583)#page18.tif
source=Corporate Conversion documents (F0420583)#page19.tif

MINUTES OF SHAREHOLDERS' MEETING

of the Company "UNICOMPANY S.r.l." with registered office in Ardea

ITALIAN REPUBLIC

**in the year two-thousand-eight
the day twenty-five
of the month of July
at 9:30 a.m.**

25 July 2008, 9:30 a.m.

In my office in Rome.

Before me, Dr. ANDREA LEOFREDDI, Notary Public in Rome, with office in Via Ludovesi No. 35, registered with the Register of the Unified Districts of Rome, Velletri and Civitavecchia,

is appearing Mr.

BANDIERA FRANCESCO, born in Rome on 1 November 1960, domiciled for his charge where indicated below, in his capacity as Managing Director of the company "UNICOMPANY S.r.l." with registered offices in Ardea, Via Pontina Vecchia, km. 33.600, corporate capital € 10,400 (ten-thousand four-hundred,00) fully paid in, Fiscal Code No. and Registration No. of the Roster of Companies of Rome: 05629301002 and registered at the R.E.A. under No. 908422.

Said person, of whom personal identity I, Notary Public, I am fully aware of, asked me to receive through this public deed the minutes of the shareholders meeting of the aforementioned company convened for this day, place and time, to discuss and decide on the following

AGENDA

1. Transformation of the company from the actual form of S.r.l. in that of S.P.A.

(OMISSIS)

As I, Notary Public, accepted the aforesaid request, I hereby state the following.

The appearing person, Mr. **BANDIERA FRANCESCO**, takes the chair of this meeting in accordance with the company's by-laws and upon unanimous designation of the other attendees. Mr. Bandiera, having ascertained

- that this meeting was convened according to the law and company's by-laws;
- that the entire corporate capital is present:

(OMISSIS)

- that all attendees confirm to be aware of the arguments on the agenda and that they are ready to accept their discussion without any exception or prejudice

declare

that this unanimous shareholders is valid under the applicable law and by-laws, and that therefore it is suitable to discuss and decide on the arguments listed on the aforementioned agenda.

Regarding the first item on the Agenda, the Chairman explained to the shareholders the reasons of the transformation.

(OMISSIS)

Therefore, the shareholders meeting, taking into account what the President referred, after wide discussion, unanimously

resolves

- **1)** to transform the current legal form of the company from a limited liability company to a shareholders company, whose name will become "UNICOMPANY Società per Azioni";

(omissis)

Having nothing more to decide and nobody taking the chair, the meeting is concluded at ten fifteen a.m.

of the above

I, Notary Public, have drafted these minutes as a public deed, written by a person that I trust and completed by hand by myself.

(omissis)

Signed: Francesco BANDIERA

Signed: Andrea LEOFREDDI, Notary Public

VERBALE DI ASSEMBLEA

della Società "**UNICOMPANY S.r.l.**" con sede in Ardea
REPUBBLICA ITALIANA

Nell'anno duemilaotto
il giorno venticinque
del mese di luglio
alle ore nove e trenta minuti

25 luglio 2008, ore 9.30

in Roma, nel mio studio.

Innanzitutto a me Dottor **ANDREA LEOFREDDI**, Notaio in Roma, con studio in Via Ludovisi n. 35, iscritto nel Ruolo dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,
è comparso il Signor

BANDIERA FRANCESCO, nato a Roma il 1^a novembre 1960, domiciliato per la carica ove infra nella sua qualità di Amministratore Delegato della Società "**UNICOMPANY S.r.l.**" con sede in Ardea, Via Pontina Vecchia Km. 33,600, capitale sociale Euro 10.400,00 (diecimilaquattrocento virgola zero zero) i.v., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma: 05629301002 ed iscritta al R.E.A. con il n. 908422.

Detto comparso, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere mediante questo pubblico atto il Verbale dell'Assemblea dei Soci della menzionata Società convocata per questo giorno, luogo ed ora, in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Trasformazione della società dall'attuale forma di S.r.l. in quella della S.P.A..
- 2) Adozione del nuovo statuto sociale.
- 3) Aumento gratuito del Capitale sociale tramite emissione di nuove azioni da assegnare ai soci.
- 4) Aumento a pagamento del Capitale sociale tramite utilizzo di finanziamenti soci ed emissione di nuove azioni da assegnare ai soci;
- 5) Aumento a pagamento del capitale sociale con sottoscrizione di azioni di nuova emissione.
- 6) Emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni e correlativo aumento del Capitale sociale.
- 7) Nomina del Collegio Sindacale.
- 8) Conferma e/o nomina del Consiglio di Amministrazione.
- 9) Varie ed eventuali.

Aderendo io Notaio alla richiesta fattami dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'Assemblea a norma di Statuto, e per concorde designazione dei presenti, il comparso Signor **BANDIERA FRANCESCO**, il quale

constatato

- che la presente Assemblea è stata convocata a norma di legge e di statuto;
- che è presente l'intero capitale sociale portato dai soci:

Uniholding s.r.l. titolare di una quota di partecipazione del 99,9% (novantanove virgola nove per cento) pari a nominali Euro 10.389,60 (diecimilatrecentottantanove virgola sessanta);

Rosario Marconi, titolare di una quota di partecipazione di nominali dello 0,1% (zero virgola uno per cento), pari a nominali Euro 10,40 (dieci virgola quaranta);

TRADEMARK**REEL: 003939 FRAME: 0696**

Ferdinando;

- che tutti i presenti si dichiarano edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pronti ad accettarne la discussione rimossa ogni eccezione o riserva

dichiara

validamente costituita per legge e per Statuto la odierna e presente Assemblea **totalitaria in prima convocazione**, idonea quindi a discutere e deliberare sugli argomenti articolati nel sopra menzionato Ordine del Giorno.

In merito al primo punto all'ordine del giorno il Presidente espone all'assemblea le ragioni poste alla base della trasformazione.

Il Presidente illustra la situazione finanziaria e patrimoniale della società e, in merito al secondo punto all'ordine del giorno, da lettura dello statuto che disciplinerà la vita della stessa nella nuova forma giuridica.

In merito al terzo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente espone le ragioni che rendono opportuno un aumento gratuito del capitale sociale, che propone di elevare da Euro 10.400,00 (diecimilaquattrocento virgola zero zero) ad Euro 1.476.889,00 (unmilionequattrocentosettantaseimilaottocentottantanove virgola zero zero) attraverso l'imputazione a capitale delle riserve e fondi iscritti in bilancio sotto le seguenti voci:

- "Altre Riserve" di Euro 1.017.349,00 (unmilione diciassettemilatrecento quarantanove virgola zero zero)

- "Utili (perdite) portati a nuovo" Euro 325.881,00 (trecentoventicinquemilaottocentottantuno virgola zero zero)

- "Utili (perdita) esercizio" Euro 123.259,00 (centoventitremiladuecentocinquantanove virgola zero zero).

In merito al quarto punto il Presidente propone di aumentare a pagamento il capitale sociale di Euro 473.111,00 (quattrocentosettantatremilacentoundici virgola zero zero) precisamente da Euro

1.476.889,00 (unmilionequattrocentosettantaseimilaottocentottantanove virgola zero zero) ad Euro 1.950.000,00 (unmilionenovecentocinquantamila virgola zero zero) mediante utilizzo di pari importo dei finanziamenti soci, previa rinuncia agli stessi da parte dei soci.

In merito al quinto punto il Presidente propone di aumentare a pagamento il capitale sociale di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) e precisamente da Euro 1.950.000,00 (unmilionenovecentocinquantamila virgola zero zero), ad Euro 2.050.000,00 (duemilionicinquantamila virgola zero zero), mediante conferimenti in denaro ed offerta dei diritti di opzione ai soci, precisamente che, in caso di loro rinuncia, questi siano offerti senza sovrapprezzo a terzi estranei alla compagine societaria, già individuati, in base a precedenti intese, nella FI.LA.S S.p.a. Società Finanziaria Laziale di Sviluppo S.p.a..

In merito al sesto punto posto all'ordine del giorno il Presidente illustra la proposta di emissione di un prestito obbligazionario, convertibile denominato "FILAS SPA" di Euro 650.000,00 (seicentocinquantamila virgola zero zero) rappresentato da numero 650.000 (seicentocinquantamila) obbligazioni convertibili in azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 (uno), salvi gli aggiustamenti del rapporto di conversione, il tutto come meglio riportato nel "Regolamento del Prestito Obligazionario Convertibile" di cui il Presidente dà lettura e che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Il Presidente, fa presente che in correlazione con la prevista convertibilità di dette obbligazioni, si renderà necessario aumentare il capitale sociale fino ad importo massimo determinato dal rapporto di conversione.

TRADEMARK

REEL: 003939 FRAME: 0697

nomina del Collegio Sindacale.

Il Presidente infine, in merito all'ottavo punto all'ordine del giorno, fa presente che, qualora l'Assemblea dovesse deliberare favorevolmente in ordine alla trasformazione della società, si dovrà procedere alla riconferma o nuova nomina dell'organo amministrativo.

L'Assemblea, pertanto, preso atto di quanto riferito dal Presidente, dopo ampia discussione, all'unanimità

delibera

- **1)** di trasformare l'attuale forma giuridica della società da società a responsabilità limitata a società per azioni, che assumerà la denominazione sociale di "**UNICOMPANY Società per Azioni**";

1.1) di riconoscere che il capitale della società, al termine delle sottoesposte operazioni, sarà rappresentato da numero 2.050.000 (duemilionicinquantamila) azioni da euro 1 (uno) cadauna, che verranno assegnate ai soci in proporzione al valore nominale delle rispettive quote di partecipazione e pertanto spetteranno loro nelle seguenti misure:

. alla Uniholding s.r.l. numero 1.948.050 (unmilionevecentoquarantottomilacinquantamila) azioni pari al 95,027% (novantacinque virgola zero ventisette per cento) del capitale sociale,

. al signor Rosario Marconi numero 1.950 (milenovecentocinquanta) azioni pari allo 0,095% (zero virgola zero novantacinque per cento) del capitale sociale,

. alla FI.L.A.S S.p.a. numero 100.000 (centomila) azioni pari al 4,878% (quattro virgola ottocentotrentotto per cento) del capitale sociale;

1.2) di autorizzare l'organo amministrativo ad emettere le dette azioni e ad intestarle ai soci nelle su indicate proporzioni;

- **2)** di stabilire che la società sarà retta nella nuova forma dallo Statuto come sopra esposto dal Presidente;

- **3)** di aumentare gratuitamente il capitale sociale, utilizzando le riserve, da Euro 10.400,00 (diecimilaquattrocento virgola zero zero) ad Euro 1.476.888 (unmilionequattrocentosettantaseimilaottocentotrentotto), come meglio sopra specificate dal Presidente, con emissione di numero 1.466.488 (unmilionequattrocentosessantaseimilaquattrocentotrentotto) azioni da euro 1 (uno) cadauna che verranno assegnate ai soci in proporzione alla quota di capitale sociale da essi posseduta previa iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera di trasformazione della società;

- **4)** di aumentare, a pagamento, il capitale sociale da Euro 1.476.888,00 (unmilionequattrocentosettantaseimilaottocentotrentotto virgola zero zero) ad Euro 1.950.000,00 (unmilionevecentocinquantamila virgola zero zero) mediante emissione di numero 473.112 (quattrocentosettantatremilacentododici) azioni da euro 1 (uno) cadauna ed offerta dei diritti di opzione agli attuali soci, in proporzione alle partecipazioni dagli stessi detenute in società, che lo sottoscrivono e versano, mediante rinuncia ai finanziamenti soci per l'importo di Euro 473.112,00 (quattrocentosettantatremilacentododici virgola zero zero);

- **5)** di aumentare a pagamento il capitale sociale da Euro 1.950.000,00 (unmilionevecentocinquantamila virgola zero zero) ad Euro 2.050.000,00 (duemilionicinquantamila virgola zero zero) mediante emissione di numero 100.000 (centomila) azioni da Euro 1 (uno) ed offerta dei diritti di opzione agli attuali soci, in proporzione alle partecipazioni dagli stessi detenute in società.

TRADEMARK

REEL: 003939 FRAME: 0698

capitale sopra deliberato e quindi stante la predetta rinuncia, l'aumento verrà offerto e collocato presso terzi già individuati nella società FI.LA.S S.p.a., **la quale entro e non oltre il termine di sessanta giorni dal deposito del presente verbale** dovrà effettuare la sottoscrizione ed il versamento nelle casse sociali della quota di capitale sottoscritta;

- **6)** di approvare l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile denominato "FI.LA.S SPA" di Euro 650.000 (seicentocinquantamila) rappresentato da numero 650.000 (seicentocinquantamila) obbligazioni convertibili in azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna, salvi i criteri di aggiustamento, il tutto come sopra esposto dal Presidente e secondo i termini e le modalità riportate nel Regolamento del prestito sopra allegato.

6.1) A questo punto i soci, Uniholding s.r.l. ed il sig. Rosario Marconi, dichiarano di rinunciare, e comunque qui rinunciano, al diritto di opzione loro spettante sull'emittendo prestito obbligazionario convertibile sopra deliberato e quindi stante la predetta rinuncia, l'emittendo prestito obbligazionario verrà offerto e collocato presso terzi già individuati nella società FI.LA.S S.p.a.;

6.2) di aumentare il capitale sociale al servizio dell'emittendo prestito obbligazionario convertibile fino ad un importo massimo di Euro 650.000 (seicentocinquantamila) da attribuire secondo quanto previsto nel suddetto Regolamento di prestito;

6.3) di dare atto che l'esecuzione del prestito obbligazionario suddetto, verificate le condizioni di legge, decorra dalla data prevista nel Regolamento del prestito;

7) di nominare le seguenti persone quali membri del Collegio Sindacale, a cui, statutariamente, competerà anche il controllo contabile, ai sensi dell'art. 2404 bis e seguenti c.c.:

- Dott. Lonardo Mauro, nato a Roma il 16 aprile 1969 e domiciliato a Roma, Via Taro n.25, codice fiscale LNR MRA 69D16 H5011, iscritto nel "Registro dei Revisori Contabili" al n. 105454, con D.M. 25/11/1999, pubblicato in G.U. n. 100 del 17/12/1999;

- Dott. Arquint Franco, nato a Massa il 10 agosto 1944 e domiciliato a Roma, Via Giuseppe Mussi n.5, codice fiscale RQN FNC 44M10 F023P, iscritto nel "Registro dei Revisori Contabili" al n. 2274, con D.M. 12/04/1995, pubblicato sulla G.U. n.31 Bis, quarta serie speciale del 21/04/95;

- Rag. Trinca Ettore, nato a Marino il 2 Agosto 1948 e domiciliato a Roma, Via Baressa 26, codice fiscale TRN TTR 48M02 E958I, iscritto nel "Registro dei Revisori Contabili" al n. 58694, pubblicato sulla G.U. n.3 Bis, del 21/04/95;

quali sindaci effettivi, ed i signori:

- D.ssa Di Marcotullio Silvia, nata a Roma il 22 ottobre 1975 e domiciliata a Roma, Via Taro n. 25, codice fiscale DMR SLV 75R62 H501B, iscritta nel "Registro dei Revisori Contabili" al n. 134302, con D.M. 13/10/2004, pubblicato sulla G.U. n.86 del 29/10/2004;

- D.ssa Arquint Claudia, nata a Roma il 26 aprile 1973 e domiciliata a Roma, Via Giacomo Brodolini n.10, codice fiscale RQN CLD 73D66 H501R, iscritta nel "Registro dei Revisori Contabili" al n. 124250, con DM 1/02/2002 pubblicato sulla G.U. n.17 - IV serie speciale del 01/03/2002"

quali sindaci supplenti, persone aventi tutte i requisiti di legge.

I sindaci rimarranno in carica per tre esercizi e scadranno alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica;

7.1) di eleggere alla carica di **Presidente** del Collegio Sindacale il Dr. **TRADEMARK**

4.900 (quattromilanovecento), aumentato del 50% (cinquanta per cento) per il Presidente, comprensivo dell'attività svolta in riferimento al controllo contabile;

- 8) di confermare l'attuale organo amministrativo composto da un Consiglio di Amministrazione, nelle persone di: Francesco Bandiera, Vittorio Cavalieri, Ferdinando Cinquegrani, Marco Di Bartolomeo, Fabio Fierro;

- 9) di conferire all'Organo Amministrativo i più ampi poteri per dare esecuzione alla deliberazioni sopra assunte, con tutte le facoltà per la stipulazione di ogni relativo atto, compresa quella di depositare presso il registro delle imprese competente lo statuto sociale aggiornato.

""STATUTO DELLA SOCIETA'

"Unicompany S.p.a."

TITOLO I

DISPOSIZIONI COSTITUTIVE

DENOMINAZIONE - SCOPO - SEDE - DURATA

Art. 1. (Denominazione)

E' costituita una società per azioni sotto la denominazione: **"Unicompany S.p.a."**

Art. 2. (Sede)

La Società ha sede nel Comune di Ardea.

L'indirizzo è quello risultante nel Registro delle Imprese.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire o sopprimere ovunque sedi secondarie, unità locali, succursali o uffici amministrativi, nonché di trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.

Art. 3. (Oggetto)

La Società ha per oggetto principale le seguenti attività:

- la creazione, produzione, distribuzione commerciale e l'import-export di cosmetici, prodotti di bellezza, attrezzature e minuteria per parrucchieri, istituti di bellezza e di estetica, profumerie e, comunque, per qualunque esercizio commerciale abilitato alla vendita dei prodotti di cui sopra in genere.

In particolare, la società, per il conseguimento dell'oggetto sociale, potrà curare, in tutto o in parte, ogni fase della produzione e della commercializzazione di detti beni, dall'ideazione alla distribuzione, compresi il design, la fabbricazione, la lavorazione intermedia, la finitura ornamentale, nonché potrà vendere, commercializzare, importare ed esportare oggettistica promozionale di qualsiasi genere;

- l'organizzazione, la gestione, la pubblicazione e la promozione di convegni, mostre, congressi, seminari, fiere e mercati, sfilate di moda, premi letterari, giornalistici, in senso largo, ed ogni altra manifestazione promozionale di carattere nazionale e internazionale, sia direttamente, sia avvalendosi di organizzazioni o dell'opera di terzi, nonché la pubblicazione di riviste di settore;

- l'istituzione di corsi per la formazione professionale di qualificazione, riqualificazione e di aggiornamento di qualunque tipo nel settore della cosmesi in genere.

La Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, di credito e bancarie attive e passive, ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ad eccezione della intermediazione in valori mobiliari e delle altre attività regolate dalle Leggi n. 1 e n. 197 del 1991 così come modificate dalla Legge n. 385/1993 e sue successive modifiche ed integrazioni, ivi compresa l'assunzione di mutui ipotecari e/o fondiari, accordare avalli e rilasciare fidejussioni, anche a favore di terzi.

Potrà inoltre assumere quote e partecipazioni anche azionarie in altre società a cui

TRADEMARK

REEL: 003939 FRAME: 0700

al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale.

Art. 4. (Durata)

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

Essa potrà essere prorogata anche più volte con delibera dell'Assemblea dei Soci.

TITOLO II

DEL CAPITALE SOCIALE

Sezione I. - Disposizione generale

Art. 5. (Azioni).

1. La partecipazione di ciascun socio è rappresentata da azioni.

2. A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.

Sezione II. - Capitale Sociale.

Il capitale sociale è di Euro 2.050.000 (duemilionicinquantamila) diviso in n. 2.050.000 (duemilionicinquantamila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna.

Art. 6. (Azioni)

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla chiamata dei versamenti sulle azioni.

2. A carico degli Azionisti in ritardo nei versamenti richiesti, il Consiglio di Amministrazione determinerà il tasso di interesse, fermo restando il disposto dell'art. 2344 C.C..

3. La Società potrà inoltre esercitare i diritti contro gli Azionisti morosi, a norma di legge.

4. Le azioni sono nominative e rappresentate da titoli azionari nominativi.

5. Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti, salvo quanto previsto dal presente statuto. La Società potrà tuttavia emettere azioni fornite di diritti diversi, a norma di legge.

6. Nel caso di comproprietà valgono le disposizioni di legge. I dividendi di ogni azione sono validamente pagati a norma delle leggi vigenti.

7. Il possesso delle azioni costituisce per sé solo adesione all'atto costitutivo, allo Statuto della Società, alle deliberazioni già adottate dalle Assemblee della Società.

8. La costituzione di vincoli sulle azioni avrà efficacia nei confronti della Società soltanto se ne sia stata eseguita l'annotazione sul Libro dei Soci.

Sezione III. - Del trasferimento delle partecipazioni.

Art. 7. (Nozione di trasferimento).

1. Ai fini del presente statuto è considerato trasferimento qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, in forza del quale derivi il mutamento della titolarità delle azioni, della partecipazioni o diritti, ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", il trasferimento che intervenga nell'ambito di cessione o conferimento di azienda, fusione e scissione, il trasferimento o la costituzione di diritti reali limitati.

Art. 8. (Trasferimento per atto tra vivi).

1. Il socio potrà trasferire a terzi, in tutto o in parte, a titolo oneroso, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale secondo le seguenti disposizioni.

Tuttavia, le disposizioni del presente articolo non si applicano e pertanto le partecipazioni le azioni sono liberamente trasferibili, senza l'attuazione

b) società controllanti, controllate, collegate e che esercitino attività di direzione e coordinamento sulla società;

c) del fiduciario o del fiduciante (intestazione e reintestazione fiduciaria) o viceversa, ove il fiduciario e/la società fiduciaria esibisca scrittura di intestazione fiduciaria dalla quale risulti il mandato fiduciario.

Il trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto si considererà inefficace nei confronti della società e dei soci e pertanto l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare le azioni con effetto verso la società ed i soci.

Le azioni sono trasferibili con l'osservanza delle disposizioni seguenti.

A. Le azioni sono trasferibili per atto tra vivi, subordinatamente alla sussistenza delle seguenti qualità soggettive in capo al terzo disposto all'acquisto, il quale:

- a) deve godere dei diritti civili e politici;
- b) non deve essere stato assoggettato a condanne penali, nè avere procedimenti penali pendenti a suo carico;
- c) non deve essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
- d) non deve essere stato protestato, nè devono sussistere iscrizioni a suo carico presso il Registro Informatico dei Protesti;
- e) non deve essere stato dichiarato fallito, nè sottoposto ad altre procedure concorsuali;
- f) non deve essere titolare di impresa che svolga attività concorrente od in conflitto di interessi con la società;
- g) non deve rivestire la qualità di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti, nè esercitare un'attività concorrente per conto di terzi, nè rivestire la carica di amministratore o direttore generale in società concorrenti;
- h) non deve essere socio di maggioranza di società che svolgano attività di impresa concorrente od in conflitto di interessi con la società;
- i) non deve essere socio di maggioranza, nè rivestire una delle qualità di cui al punto g), in una società controllante (o controllata da) altra società che svolga attività di impresa concorrente od in conflitto di interessi con la società;
- l) non deve essere legato da rapporti di lavoro subordinato, consulenza, collaborazione o analoghe fattispecie di contratti di lavoro, ad imprese che esercitino attività concorrente, o che controllino o siano controllate da società che svolgono attività concorrente od in conflitto di interessi con la società.

L'assemblea dei soci, tuttavia, con decisione presa con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale, potrà decidere, di volta in volta, in deroga a quanto sopra previsto, nell'interesse della società, e fermo comunque il diritto di prelazione dei soci di cui al paragrafo successivo, di acconsentire al trasferimento di una o più azioni a persona non in possesso di taluni dei requisiti di cui al presente paragrafo.

Qualora un socio intenda trasferire per atto tra vivi in tutto o in parte le azioni, dovrà previamente comunicarlo all'organo amministrativo della società – mediante invio di lettera raccomandata a.r. – specificando termini e condizioni del negozio e il nome del terzo disposto all'acquisto, nonchè fornendo la dimostrazione, attraverso idonea documentazione, della sussistenza in capo a questi delle qualità soggettive di cui alle lett. a)-l).

TRADEMARK

REEL: 003939 FRAME: 0702

disposizione la sussistenza delle condizioni obiettive di cui ai punti a)-l), comunica al socio la propria decisione in merito al nulla osta per il trasferimento delle azioni.

Se il nulla osta viene concesso, compete comunque agli altri soci il diritto di prelazione di cui al punto B. che segue e la richiesta di nulla osta si intende anche come proposta del dante causa agli altri soci di esercitare il loro diritto di prelazione.

Se il nulla osta viene negato il socio non può alienare le azioni ma gli altri soci possono comunque esercitare il diritto di prelazione intendendosi la richiesta di nulla osta anche come proposta del dante causa agli altri soci di esercitare il loro diritto di prelazione.

Resta inteso che, qualora il nulla osta sia stato rilasciato in conseguenza di dichiarazioni o documenti mendaci e che dunque l'acquirente non era in possesso dei requisiti soggettivi suindicati, la vendita perderà ogni efficacia nei confronti della società come specificato al primo capoverso del presente articolo, ed il socio alienante sarà tenuto a corrispondere alla società, a titolo di penale e salvo il maggior danno, la somma di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero), tale somma dovrà intendersi incrementata annualmente in conseguenza delle variazioni degli indici dei prezzi al consumo come accertati dall'ISTAT.

B. In caso di trasferimento in tutto o in parte delle azioni è riservato in ogni caso agli altri soci il diritto di prelazione in proporzione al valore della rispettiva partecipazione.

Nell'ipotesi in cui alcuni dei soci non intendessero procedere all'acquisto, il diritto di prelazione sarà esercitato dagli altri in proporzione alle azioni da questi possedute.

L'esercizio del diritto di prelazione deve, a pena di decadenza, essere esercitato, per il complessivo numero di azioni offerte, nei 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della proposta che l'alienante dovrà inviare a tutti gli altri soci al loro domicilio e all'Organo Amministrativo a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e che dovrà contenere: le generalità dell'acquirente, il prezzo, le modalità di pagamento e le eventuali condizioni.

I soci che intendano avvalersi della prelazione dovranno esercitare il relativo diritto mediante lettera raccomandata con a.r. diretta al cedente.

La prelazione dovrà essere esercitata per il prezzo termini e condizioni indicati dall'offerente.

Nell'ipotesi di mancato esercizio della prelazione, il socio offerente, previo rilascio del nullaosta da parte dell'Organo Amministrativo di cui al punto A., sarà libero di trasferire le azioni all'acquirente indicato nella comunicazione entro 60 (sessanta) giorni dallo spirare del termine per l'esercizio della prelazione.

Nel caso di vendita congiunta da parte di più soci, la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata solo se avrà per oggetto tutte le azioni poste in vendita.

C. La disciplina dei trasferimenti inter vivos di cui al punto A. si applica anche ai trasferimenti mortis causa, con particolare riferimento alla sussistenza delle qualità personali di cui alle lett. a)-l) in capo agli eredi od ai legatari del socio defunto, come presupposto necessario per la libera trasferibilità delle azioni.

In caso di trasferimento mortis causa gli eredi od i legatari del socio defunto dovranno comunicare con lettera raccomandata inviata alla società l'avvenuta apertura della successione ed i nominativi dei successori nella titolarità della partecipazione entro 60 (sessanta) giorni dalla morte.

Fino a quando non sia ottenuto il nulla osta di cui al punto A., l'erede o il legatario non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle partecipazioni e non potrà alienare le azioni con effetto verso la società.

TRADEMARK

REEL: 003939 FRAME: 0703

sociale, che deve essere adottata entro 60 (sessanta) giorni dal diniego del nulla osta, stabilire che le azioni cadute in successione si accrescano automaticamente ai soci che intendono subentrare nella partecipazione del defunto, i quali, in tal caso, devono liquidare agli eredi o ai legatari del socio defunto il valore della stessa determinato di comune accordo tra i soci che intendono subentrare nella partecipazione, da un lato, e gli eredi e legatari dall'altro, ovvero, in caso di disaccordo, dall'Arbitro come segue:

- su istanza della parte più diligente (i soci che intendono subentrare nella partecipazione ovvero gli eredi e legatari) il presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma provvede alla nomina di un Arbitro scelto tra i suoi iscritti, e di ciò la parte istante dà notizia all'altra a mezzo lettera raccomandata a.r.;
- la determinazione dell'Arbitro sarà resa secondo l'equo e motivato apprezzamento, tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, della sua posizione nel mercato, nonché di ogni circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione al fine della determinazione del valore delle partecipazioni e dei diritti connessi. La valida determinazione dell'Arbitro sarà inappellabile e vincolante per tutte le parti;
- la determinazione dell'Arbitro sarà comunicata entro tre giorni alle parti interessate, a mezzo di lettera raccomandata a.r..

Sezione IV. - Delle obbligazioni e degli strumenti finanziari di patrimoni destinati

Art. 9. (Obbligazioni)

1. La Società può emettere obbligazioni a norma di legge.
2. La competenza all'emissione di obbligazioni ordinarie è attribuita all'assemblea ordinaria, mentre la competenza all'emissione di obbligazioni convertibili è attribuita all'assemblea straordinaria.

Art. 10. (Strumenti Finanziari).

1. La società può emettere strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali od anche di diritti amministrativi, a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi.
2. La competenza all'emissione di tali strumenti finanziari è attribuita all'assemblea straordinaria dei soci.
3. Con la deliberazione di emissione vengono stabilite tutte le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi in relazione all'apporto di ciascun conferente precisando i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni promesse e stabilendo possibilità e modalità dell'eventuale legge di circolazione.
4. Gli strumenti finanziari emessi a fronte di prestazioni d'opera e di servizi non sono trasferibili.
5. Gli strumenti finanziari sono rappresentati da titoli di credito nominativi.
6. Ai titolari degli strumenti finanziari di cui al presente articolo non spetta il diritto di voto in assemblea.

Art. 11. (Patrimoni e finanziamenti destinati).

1. La società può:
 - a) costituire uno o più patrimoni, ciascuno dei quali destinato ad uno specifico affare;
 - b) convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare, al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell'affare stesso o parte di essi.
2. Ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ed ai relativi strumenti finanziari eventualmente essi si applica la disciplina di cui al presente articolo 12, oltre a quella

TRADEMARK

REEL: 003939 FRAME: 0704

3. La medesima competenza è stabilita per la conclusione dei contratti di finanziamento di cui all'articolo 2447 bis lettera b) del Codice Civile.

**Sezione V. - Dell'aumento e riduzione del capitale sociale
e del finanziamento dei soci**

Art. 12. (Aumento del capitale).

1. Il capitale può essere aumentato a pagamento mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura, o a titolo gratuito, mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili, con deliberazione adottata dall'assemblea straordinaria dei soci.
2. In caso di delibera di aumento del capitale sociale ovvero di emissione di obbligazioni convertibili in azioni spetta ai soci il diritto di opzione nonché il diritto di prelazione sulle azioni e/o obbligazioni convertibili eventualmente rimaste inoplate; se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.
3. Nel caso in cui siano presenti o rappresentati in assemblea tutti i soci ed i portatori di obbligazioni convertibili, essi con consenso unanime potranno rinunciare al deposito nel registro imprese ed ai termini per l'offerta di opzione.

Art. 13. (riduzione del capitale sociale).

1. L'assemblea straordinaria può deliberare la riduzione del capitale nei modi e termini di cui all'articolo 2445 codice civile.

Art. 14. (Finanziamenti dei soci).

1. I soci possono eseguire, volontariamente o su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di legge, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico.
2. In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite, ovvero trasferire a diretto aumento del capitale, secondo quanto sarà deciso con delibera assembleare.

TITOLO III

ASSEMBLEA DEI SOCI - DIRITTI SOCIALI

Sezione I. - Della competenza, della convocazione e della costituzione dell'assemblea

Art. 15. (Competenze dell'assemblea).

1. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie alla sua competenza attribuite dall'art. 2364 C.C. e dal presente statuto.
2. L'assemblea straordinaria delibera sulle materie attribuite alla sua competenza dall'art. 2365 C.C. e quelle specifiche previste dal presente statuto.

Art. 16. (Convocazione dell'assemblea).

1. L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia.

L'assemblea è convocata mediante avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata A.R., ovvero con telegramma, telefax o posta elettronica, e comunque con un sistema che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci; in caso di convocazione a mezzo telefax o posta elettronica, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

2. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo

caso in cui nella adunanza prevista in prima od in seconda convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

3. In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria, quando è presente o regolarmente rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

4. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 3, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

5. L'organo amministrativo deve convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale con domanda contenente gli argomenti da trattare. Tale diritto è escluso quando si tratti di argomenti sui quali l'assemblea delibera su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

6. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il termine di cui sopra può essere dilazionato al maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società: in quest'ultimo caso peraltro i componenti dell'organo amministrativo devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Art. 17. (Costituzione dell'assemblea - Quorum deliberativi).

1. L'assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera validamente con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 55% (cinquantacinque per cento) del capitale sociale, fatto salvo, per la sola ipotesi di seconda convocazione, quanto stabilito al comma quarto dell'art. 2369 Codice Civile.

2. L'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale.

Art. 18. (Presidenza dell'assemblea)

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento di questi, dall'Amministratore Delegato. In caso di assenza o di impedimento delle persone sopra indicate, l'Assemblea è presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

2. L'Assemblea elegge con le modalità di cui sopra un segretario anche non socio, ed occorrendo uno o più scrutatori, anche non soci. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale è redatto da un notaio, scelto da chi presiede.

3. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

Art. 19. (Verbale dell'assemblea).

1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge. Il verbale deve contenere le indicazioni ed essere redatto secondo quanto previsto dall'articolo

TRADEMARK

REEL: 003939 FRAME: 0706

1. Possono intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultino regolarmente titolari di azioni aventi diritto di voto.

2. E' richiesto il preventivo deposito delle azioni, o delle relative certificazioni presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione, nel termine di due giorni prima di quello fissato nell'assemblea, salvo che sia applicabile una diversa disposizione di legge. Le azioni di cui è stato effettuato il deposito non possono essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo. Il deposito effettuato per la prima convocazione vale anche per le successive.

3. Se i partecipanti all'assemblea non risultano iscritti nel libro soci, la società provvede, senza indugio, dopo l'assemblea, alla loro iscrizione.

4. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta, nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 2372 Codice Civile.

Art. 21. (Diritto di voto).

1. Ogni azione attribuisce il diritto ad un voto, salvo che nel caso in cui siano state create particolari categorie di azioni fornire di diritti diversi a sensi dell'articolo 6, V comma del presente statuto e che a fronte del riconoscimento di particolari diritti siano senza diritto di voto, o con diritto di voto limitato o subordinato.

Sezione II. Del recesso del socio

Art. 22. (Recesso del socio).

1. Per la disciplina del recesso del socio si applicano le disposizioni di cui all'art. 2437 codice civile e seguenti ed eventualmente di cui all'articolo 2497-quater codice civile.

2. Non è consentito il recesso ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della società, ovvero l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione di azioni.

3. Il valore delle azioni del socio receduto è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile, facendo riferimento al valore risultante dalla situazione patrimoniale della società, riferita ad un periodo anteriore di non oltre tre mesi dalla data della deliberazione che legittima il recesso, la quale tenga conto della consistenza patrimoniale e delle prospettive reddituali della società, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Art. 23. (Consiglio di Amministrazione).

1. La società, secondo le deliberazioni dell'assemblea, è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

2. Gli amministratori possono essere anche non soci.

3. Gli amministratori possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, esercitare attività concorrenti per conto proprio e di terzi, essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo decisione contraria dell'assemblea di soci.

Art. 24. (Durata della carica, revoca, cessazione).

1. Gli amministratori restano in carica per un massimo di 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

2. La revoca e la cessazione degli amministratori è regolata dall'art. 2382 e seguenti del codice civile.

TRADEMARK

REEL: 003939 FRAME: 0707

ciò non abbia provveduto l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario.

2. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono tenute anche in luogo diverso dall'indirizzo della società, su convocazione del presidente o quanto lo richiedano almeno due dei suoi membri.

3. La convocazione è trasmessa dal presidente con avviso inviato a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione o in caso di urgenza, almeno due giorni prima. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, data ed ora della riunione e l'elenco delle materie poste all'ordine del giorno, nonché, anche per allegato, adeguate informazioni sulle materie stesse.

4. Le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, saranno valide quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica; spetta in tal caso al presidente fornire agli altri consiglieri adeguate informazioni sulle materie da trattare.

5. Per la validità delle riunioni del consiglio è richiesta la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

6. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno degli amministratori delegati o, in mancanza, dall'amministratore nominato dalla maggioranza dei presenti e devono constare da verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario.

7. Nell'ipotesi della cessazione dalla carica, per qualsiasi ragione, della maggioranza, ovvero della metà, dei componenti del consiglio di amministrazione, cesserà l'intero consiglio con effetto immediato.

8. L'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

Art. 26. (Poteri di Gestione)

1. All'organo amministrativo è affidata la gestione della società: a tal fine l'organo amministrativo potrà compiere tutti gli atti e tutte le operazioni, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione necessari per l'attuazione dell'oggetto sociale.

2. Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

a. Esamina i piani strategici, industriali e finanziari dell'intero gruppo di cui è a capo, il sistema di governo societario della capogruppo e la struttura societaria dell'intero gruppo. A tal fine, detta le linee guida strategiche programmatiche conseguendo l'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti;

b. Valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo contabile generale della capogruppo e delle società da essa controllate e aventi rilevanza strategica con particolare riferimento al controllo interno del gruppo e alla gestione dei conflitti di interesse;

c. Attribuisce e revoca le deleghe all'amministratore delegato ed agli altri consiglieri definendone i limiti e le modalità di esercizio dell'incarico, conformemente a quanto previsto al comma 3 del presente articolo;

d. Fermo restando quanto previsto dal comma 4 del presente articolo richiede, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e necessario, agli organi delegati di riferire al consiglio circa l'attività svolta nel periodo delle deleghe conferite;

e. determina la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche;

nonché vigila sulla loro applicazione e formula raccomandazioni generali in materia;

g. Assegna gli obiettivi strategici e di esercizio al management e ne determina, in linea con il piano industriale, il piano economico finanziario e il budget di esercizio, la remunerazione variabile connessa al raggiungimento degli obiettivi con riguardo agli impiegati, quadri, dirigenti e amministratori;

h. Valuta il generale andamento della gestione, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dall'amministratore delegato e/o dagli altri organi delegati, confrontando periodicamente i risultati conseguiti con quelli programmati in sede di budget;

i. Esamina ed approva preventivamente le operazioni della capogruppo e delle società da essa controllate, prestando particolare attenzione alle situazioni in cui uno o più amministratori siano portatori di un interesse per conto proprio o di terzi; a tale fine il Consiglio di amministrazione può stabilire i criteri generali per individuare le operazioni di significativo rilievo;

j. Designa coloro che dovranno assumere incarichi di amministratore o sindaco nelle società del gruppo;

k. valuta l'adeguatezza del sistema di controllo interno rispetto alle caratteristiche del gruppo. Il sistema di controllo interno è definito come quell'insieme di regole, procedure e strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati. In particolare il consiglio di amministrazione:

(i) Definisce le linee di indirizzo del sistema di controllo interno, in modo che i principali rischi afferenti la capogruppo e le sue controllate risultino correttamente identificati nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati;

(ii) Incarica il Presidente del consiglio di amministrazione o il Vice Presidente, di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno valutandone con cadenza annuale, l'adeguatezza, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del sistema e riportando al consiglio di amministrazione lo stato del sistema stesso;

(iii) Su proposta del Presidente o del Vice Presidente incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno, il consiglio di amministrazione nomina e revoca uno o più soggetti preposti al controllo interno e ne definisce la remunerazione coerentemente con le politiche aziendali

(iv) Istituisce una funzione di Internal Auditing che non risulti responsabile di alcuna area operativa e non dipenda gerarchicamente da alcun responsabile di aree operative, ivi inclusa l'Amministrazione Finanza e Controllo.

l. Al Consiglio di amministrazione, su proposta dell'Amministratore delegato e del Presidente competono le decisioni aventi ad oggetto l'assunzione, sospensione o licenziamento di dipendenti aventi la qualifica di dirigenti e/o quadri e di quei collaboratori e/o consulenti che dovranno ricoprire posizioni di particolare interesse strategico all'interno del Gruppo.

m. Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente e sentito l'Amministratore delegato, valuta iniziative di comunicazione, di promozione e di pubblicità istituzionale che rientrino nel coordinamento dei piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari della società e che risultino coerenti al modello di business ed al settore di riferimento in cui la società capogruppo e le controllate da essa operano;

n. E' inoltre attribuita alla competenza del consiglio di amministrazione l'adozione

TRADEMARK

REEL: 003939 FRAME: 0709

capitale sociale in caso di recesso del socio; l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative. Si applica in ogni caso l'art. 2390 c.c..

3. Previa autorizzazione dell'assemblea ordinaria, il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'articolo 2381 del codice civile, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità per l'esercizio della delega ed eventualmente redigendo un regolamento per il funzionamento del comitato esecutivo. Le deleghe possono essere in qualsiasi momento revocate dal consiglio.

4. Ai sensi dell'art. 2381 C.C., V comma, l'amministratore delegato ovvero gli amministratori ai quali siano stati conferiti specifici poteri riferiscono al Consiglio di Amministrazione e/o al Collegio Sindacale, quando ne venga fatta loro richiesta dal Consiglio di Amministrazione, e comunque almeno una volta ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche effettuate dalla società e dalle sue controllate.

5. La rappresentanza della società, salvo diversa deliberazione del consiglio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli amministratori delegati, in via tra di loro congiunta o disgiunta, secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

Art. 27. (Compensi agli amministratori).

1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

2. Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'articolo 2389 codice civile. In particolare, l'Assemblea potrà, all'atto della nomina, determinare l'importo globale massimo dei compensi spettanti agli amministratori. La determinazione del compenso spettante a quegli amministratori investiti di particolari cariche spetta in ogni caso all'Organo Amministrativo, e ciò anche nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia deliberato l'ammontare globale massimo dei compensi spettanti all'Organo Amministrativo.

TITOLO V COLLEGIO SINDACALE

Art. 28. (Del Collegio Sindacale).

1. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, nel rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.

2. Il Collegio Sindacale è composto di 3 (tre) sindaci effettivi e di 2 (due) supplenti.

3. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

4. Al Collegio Sindacale si applicano tutte le norme all'uopo previste dal Codice Civile.

5. L'assemblea in sede di nomina determina la retribuzione annuale dei sindaci per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

6. All'azione di responsabilità nei confronti del collegio sindacale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di questo statuto relative alla responsabilità degli amministratori.

Art. 29. (Controllo contabile).

1. Sino a quando la società non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato

Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VI BILANCIO - RIPARTO UTILI

Art. 30. (Esercizio sociale)

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno; l'organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del Bilancio sociale, che verrà sottoposto all'approvazione dell'assemblea degli Associati.
2. Durante il corso dell'esercizio sociale ed in relazione all'andamento di esso, il Consiglio di Amministrazione, con voto favorevole di almeno due terzi dei propri membri e con il consenso del Collegio dei Sindaci, può deliberare sul dividendo.

Art. 31. (Destinazione degli utili).

1. Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
2. La deliberazione di distribuzione degli utili è adottata dall'assemblea ordinaria dei soci, a norma dell'articolo 2364 codice civile.
3. Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguenti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale.
4. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.
5. L'assemblea può deliberare speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, ovvero rinviare la distribuzione degli utili in tutto od in parte all'esercizio successivo.

TITOLO VII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 32. (Dello scioglimento e della liquidazione).

1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà la modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri e gli eventuali compensi.

TITOLO VIII

DELL'APPLICAZIONE DELLO STATUTO

Art. 33. (Disposizioni Generali).

1. Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal libro dei soci.
2. I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali obbligatori a sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ottenerne estratti a proprie spese.
3. Le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.
4. Riferendosi il presente statuto a società non rientrante tra quelle di cui all'articolo 2325-bis codice civile, non trovano applicazione le disposizioni di legge e del codice civile dettate specificatamente per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio; nel caso in cui la società intendesse fare ricorso al mercato del capitale di rischio dovranno essere apportate al presente statuto, con apposita deliberazione di assemblea straordinaria, le relative modifiche.

TRADEMARK

REEL: 003939 FRAME: 0711

- 10) di conferire all'Amministratore Delegato signor BANDIERA FRANCESCO tutte le facoltà per apportare al presente verbale ed allo statuto sociale, tutte quelle modifiche ed integrazioni che fossero richieste dal Registro Imprese.

- 11) di porre le spese e gli oneri relativi al presente Verbale a carico della Società trasformata.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola l'Assemblea viene sciolta essendo le ore dieci e quindici minuti.

Di quanto sopra

io Notaio ho redatto il presente Verbale in forma pubblica dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato a mano.

Di detto Verbale ho dato lettura in Assemblea al componente che interpellato lo approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore dieci e quindici minuti.

Occupa di trentatrè pagine e quanto fin qui della trentaquattresima di nove fogli.

F.to Francesco Bandiera

F.to Andrea Leofreddi Notaio